MISURE ANTISMOG
ATTIVE DAL 19 NOVEMBRE 2018

Riepilogo

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, gli Stati membri debbano provvedere a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione. La Regione Piemonte, dunque, con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, ricompreso fra le seguenti direttrici che resteranno percorribili: **via Antica Cittadella, c.so Palestro, Via Ponte Verde, C.so Alessandria (tratto compreso tra C.so Casale e Via P.te Verde), C.so Casale, C.so Volta, Strada al Fortino, Via G. Roreto, V.le Partigiani, P.zza Porta Torino, C.so Don G. Minzoni, P.zza Amendola, C.so G. Matteotti, P.zza G. Marconi, C.so L. Einaudi (tratto verso C.so Savona), P.zza L. da Vinci (lato opposto a Via L. Borgo), Via A. Artom, C.so F. Cavallotti (tratto compreso tra Via Antica Cittadella e Via A. Vigna), Via A. Vigna (tratto compreso tra C.so F. Cavallotti e Via O. Dogliotti), Via O. Dogliotti (tratto compreso tra Via A. Vigna e P.zza L. da Vinci).**

Per tutti i veicoli sarà consentito l'accesso alle seguenti aree di **parcheggio**, raggiungibili per la via più breve: **Park P.zza Campo del Palio, Park ex Way Assauto, Park Area Fabrizio de Andrè (ex Caserma), Park Via Natta (area interna su due piani), Park Tribunale (P.zza G. Pasta/Via G.G. Govone)**.

Limitazioni strutturali, saranno validi stabilmente tutto l'anno i seguenti divieti di circolazione:

dalle 0.00 alle 24.00 per tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere e di merci con omologazione **inferiore all'EURO 1, EURO 1 e dal 1/10/2020** anche **EURO2**;

dalle 8.30 alle 18.30, da lunedì a venerdì solo dal 1° ottobre al 31 marzo per **veicoli diesel** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti oltre il conducente e di merci con omologazione **uguale a EURO 3** e **EURO 4;**

dalle 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale fino al 31 marzo per tutti i ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone o merci con omologazione **inferiore all'EURO 1**

Vietato sostare con il **motore acceso**.

La manovra prevede anche l'**obbligo di utilizzare** nei **generatori di calore** a pellets di potenza termica inferiore ai 35kW materiale combustibile prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine, cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine non contaminati da inquinanti, certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.
Divieto, anche, di **bruciare all'aperto** materiale vegetale **dal 1 novembre al 31 marzo** di ogni anno.

Limitazioni temporanee ***operative nella sola stagione invernale 1 ottobre – 31 marzo*** in vigore fino al rientro nei limiti dei valori di PM10***:***

- in caso di superamento per **4 giorni** consecutivi del limite giornaliero delle polveri sottili scatterà la fase di

allerta **1° LIVELLO ARANCIO**, con ulteriori misure di emergenza **in aggiunta** alle precedenti. Per quanto riguarda la circolazione stradale il divieto per i veicoli diesel adibiti alle **merci** si applicherà all'**EURO 1, 2** e **3 dalle 8.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi.**
Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3** stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; **divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; introduzione del limite a **19°C** (con tolleranza di 2°C) **per le temperature medie** nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie; divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** (vedere Ordinanza per tecniche di spandimento ammesse).

- In caso di **superamento per 10 giorni consecutivi** del limite giornaliero scatterà la fase di allerta **2° LIVELLO ROSSO,** con ulteriori limiti **in aggiunta per i veicoli commerciali EURO 1, 2 e 3 diesel**, dalle 8.30 alle 18.30 sabato e festivi e **EURO 4** diesel dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni.

Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4** stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.